

PROPOSTA DI LEGGE PER INTRODURRE IL DIVIETO DI RIMBORSO DEI MUTUI SECONDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO CD. "ALLA FRANCESE"

Premesso che:

A) La modalità di rimborso dei mutui secondo un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” prevede che le rate siano costanti nel tempo e composte da:

- una quota capitale che cresce progressivamente
- una quota interessi che cala al pagamento delle rate

B) Le rate calcolate in questo modo implicano l'applicazione di una formula dell'interesse composto anziché di quella dell'interesse semplice e ciò in contrasto con quanto ammesso dal Codice Civile.

C) L' art. 821 co. 3° c.c. disponendo infatti che “i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto” impone, sul piano tecnico, nel calcolo degli interessi, l'adozione della formula cosiddetta dell'interesse semplice mentre l'ammortamento “alla francese” comporta l'applicazione di una capitalizzazione composta precedente alla maturazione degli interessi e, quindi, un patto anatocistico non ammesso dalla legge, ex art. 1283 c.c.

D) L'art. 1283 c.c. prevede infatti che il patto anatocistico (cioè la capitalizzazione composta) sia sempre successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente come invece accade nell'ammortamento alla francese.

E) La modalità di rimborso “alla francese” incide pertanto sulla misura del tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca.

F) La discrasia che ne deriva tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato comporta due conseguenze sul piano civilistico:

- da un lato la mancata determinazione e specificazione degli interessi e, quindi, l'applicazione in via suppletiva, degli interessi nella misura legale ex art. 1284 3° comma

- dall'altro la nullità parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e per difformità tra tasso contrattuale (indicato negli atti) e tasso effettivo di ammortamento del prestito.

G) Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte il Tribunale di Bari Sez. distaccata di Rutigliano giudice Pietro Mastronardi, nell'ottobre 2008 ha pronunciato una sentenza di accoglimento delle richieste di una famiglia pugliese riguardanti due contratti di mutuo stipulati con il Banco di Napoli (oggi gruppo Intesa Sanpaolo) e ne ha disposto l'annullamento parziale affermando che “il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice e non di quello composto utilizzato appunto nell'ammortamento “alla francese””.

H) Tale sentenza è stata, da Abusdef, definita “epocale” perché “applicabile alla massima parte dei contratti in Italia”.

Tanto premesso, si propone di introdurre il divieto di rimborso dei mutui secondo il piano di ammortamento cd. "alla francese", mediante l'art. 1283 bis cc.